



Avv. Cesare Bovara
Notaio

REPERTORIO N. 1824

RACCOLTA N. 1304

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore diciassette e minuti primi ventisette

- 28 novembre 2023 -

Nel mio studio secondario, al piano secondo dello stabile sito in San Benedetto del Tronto, alla via Nazario Sauro n. 162.

Innanzi a me dottor Cesare Bovara, notaio in Castel di Lama, con studio ivi alla via Scirolo n. 15, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

E' COMPARSO

- **PELLEI Giorgio**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il giorno 11 settembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto in proprio ed in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di "**COSINT CONSORZIO PER LA SUSSIDIARIETÀ NELL'IMPRESA SOCIALE, NON PROFIT E TERZO SETTORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**", avente sede legale in Foggia, Via Gentile n. 95, il N. "03303910719" di Codice Fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia ed il N. 237147 d'iscrizione al REA, legittimato al presente atto ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società riunita in questo giorno, luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente, concordato,

ORDINE DEL GIORNO

1 = trasferimento della sede sociale dal Comune di Foggia al Comune di San Benedetto del Tronto;

2= adeguamento delle norme statutarie alle modifiche legislative introdotte con conseguente approvazione del nuovo integrale testo dello statuto sociale con contestuale modifica della denominazione, ampliamento oggetto sociale, aggiornamento disciplina organo amministrativo e organo di controllo ai sensi di legge;

3 = delibere inerenti e conseguenziali.

Io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti, il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione il

CONSTATATO :

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale mediante avviso inviato ai soci ed ai membri del Consiglio di Amministrazione nei modi previsti dallo Statuto sociale;

- che l'assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 27 (ventisette) novembre 2023 (duemilaventitré), è andata completamente deserta;

- sono presenti, in proprio e per delega, n. 8 (otto) soci su 9 (nove) risultanti da libro soci, come si evince dal **Foglio Presenze** che, debitamente firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";

- la presenza dell'Organo amministrativo nella persona di essa parte comparente **PELLEI Giorgio**, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- non esiste organo di controllo;

- si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ai sensi di legge e di

Registrato ad ASCOLI PICENO
il 05/12/2023

Serie 1T
al numero 5410
per Euro 356,00

statuto;

DICHIARA

l'assemblea regolarmente costituita, per deliberare sul sovraesteso ordine del giorno. Prende la parola il Presidente, il quale, previa dichiarazione che le deleghe sono regolari e che resteranno acquisite agli atti sociali, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea i motivi che consigliano di trasferire la sede legale della società dal Comune di Foggia, in via Gentile n.95 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) in via Val Sesia snc.

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente, riferisce circa l'opportunità di adottare un nuovo ed integrale testo di statuto sociale, conforme anche alle nuove disposizioni di legge, statuto più consono alle attuali esigenze della società, contestualmente modificando la denominazione sociale dall'attuale " COSINT Consorzio per la Sussidiarietà nell'Impresa sociale, Non profit e Terzo settore Società cooperativa sociale " a "Consorzio per la Sussidiarietà nell'Impresa sociale, Non profit e Terzo settore Società cooperativa sociale" in breve "COSINT s.c.s.", ampliando e precisando nel contempo l'oggetto sociale mediante l'inserimento dell'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a minori e/o in genere a persone svantaggiate o bisognose di intervento sociale, la gestione di strutture e case di accoglienza, la prestazione di servizi ad enti pubblici e a privati, la gestione di centri di lavoro per la produzione e commercializzazione di beni o servizi o manufatti in genere, la conduzione di fondi agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli, la produzione di servizi di trasporto, trasloco, facchinaggio, fattorinaggio, pulizia, carico, scarico, logistica, manutenzione, giardinaggio, confezionamento, lavorazioni per conto terzi, servizi all'ambiente, l'acquisizione commesse di costruzioni, edilizia e di impiantistica in genere , reinserimento di persone in condizione di disagio sociale, ed infine aggiornando gli articoli relativi alla disciplina dell'organo amministrativo, della clausola arbitrale e dell'organo di controllo ai sensi di legge, fermo restando invariato il resto.

Illustra quindi analiticamente tale nuovo statuto, soffermandosi sulle differenze rispetto a quello vigente, sottolineando le novità collegate alle recenti norme in tema di diritto societario e degli enti del terzo settore, successive all'adozione del vecchio statuto.

Il Presidente in ultimo da atto che l'adozione delle modifiche statutarie sopra illustrate legittima il recesso dei soci che non vi consentiranno ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Invita quindi l'assemblea a deliberare.

Nessuno avendo chiesto la parola, dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea a voti unanimi, espressi per alzata di mano, come il Presidente accerta e mi dichiara,

D E L I B E R A :

1. di trasferire la sede legale della società dal Comune di Foggia, via Gentile n. 95 al Comune di San Benedetto del Tronto, via Val Sesia snc.

Viene di conseguenza ad essere modificato il tenore letterale dell'articolo 1 (uno) dello statuto della società, che diviene il seguente:

"Art. 1- (Costituzione e denominazione)

E' costituito un Consorzio di cooperative sociali ai sensi della L. 381/91, sotto forma di Società Cooperativa, denominato "Consorzio per la Sussidiarietà nell'Impresa sociale, Non profit e Terzo settore Società cooperativa sociale" in sigla "COSINT s.c.s." .

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La sede legale della società è in San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.

Essa potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzia ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza.

La Cooperativa ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie e trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio comunale."

2. di approvare integralmente il nuovo testo di statuto sociale, come proposto ed illustrato dal presidente;

3. di dare mandato all'organo amministrativo ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste per ottenerne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il nuovo statuto sociale, con le modifiche sopra deliberate, viene quindi esibito dal Presidente a me Notaio ed io, su richiesta dello stesso, al presente lo allego sotto la **lettera "B"**, sottoscritto dal comparente e me notaio.

Il Presidente, quindi, proclama i risultati della votazione e, non essendovi null'altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Il presente atto e le relative formalità, relativi a cooperativa a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.

A tal fine il legale rappresentante della cooperativa medesima dichiara:

1) — che la cooperativa è a mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512 e seguenti del codice civile, e dell'art. 223-*duodecies* disp. att. c.c.;

2) — che le clausole non lucrative, previste dall'art. 2514 c.c. ed inserite nello statuto sociale, sono di fatto osservate, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601;

3) — che la società ha regolarmente versato i contributi annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4 e ultimo comma, della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e che l'obbligo del relativo versamento è previsto nello statuto sociale;

4) — che non sussiste alcuna causa di decadenza dai benefici fiscali.

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, interamente redatto da me, parte a mano e parte con sistema elettronico su numero due fogli per cinque pagine intere e quanto sin qui della sesta e ne ho dato lettura, in assemblea, al comparente la quale lo approva dichiarandolo in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciassette e minuti primi cinquantatré.

F.ti:

Giorgio PELLEI

Cesare BOVARA Notaio (segue impronta del sigillo)



**Consorzio per la sussidiarietà nell'Impresa Sociale,
Non Profit e Terzo Settore Società Cooperativa Sociale**

Sede legale: Via G. Gentile, 95 – 71122 Foggia (FG)

Sede operativa: Via Val Sesia snc - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

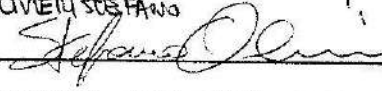
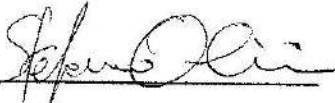
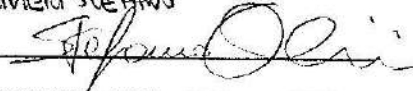
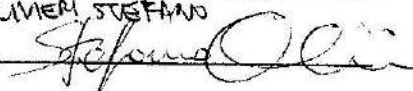
Codice fiscale e Partita IVA: 03303910719 – email: cosintscs@gmail.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA COSINT S.C.S. DEL 28/11/2023

ELENCO PRESENZE

Allegato A

alla raccolta n. 4306

ELENCO SOCI	IN PERSONA DI	FIRMA
C.L.A. Compagnia Lavoratori Associati s.c.s. Via G. Gentile, 95 71122 Foggia Codice fiscale 02372660718	Rubino Gianluigi	Presenza Delega a <u>HOBBIT S.R.L. RAPPRESENTATA</u> <u>DA OLIVIERI STEFANO</u> 
Hobbit s.c.s. C.da Santa Lucia, 25 63074 San Benedetto del Tronto (AP) Codice fiscale 01546350677	Olivieri Stefano	Presenza  Delega a _____
Mondo Piccolo s.c.s. Via Giovanni XXIII, 66 44123 Ferrara Codice fiscale 01671830386	Fiorini Alessandro	Presenza Delega a _____
Egolabor s.c.s. Via Borgo San Giovanni, 1115/A 30015 Chioggia (VE) Codice fiscale 03553170279	Doria Alessandro	Presenza Delega a <u>HOBBIT S.R.L. RAPPRESENTATA</u> <u>DA OLIVIERI STEFANO</u> 
Work and Belong s.c.s. Via del Pozzo, 16 Fraz. San Giuseppe 44022 Comacchio (FE) Codice fiscale 01508300389	Menegatti Alessandro	Presenza Delega a <u>HOBBIT S.R.L. RAPPRESENTATA</u> <u>DA OLIVIERI STEFANO</u> 
ELENCO SOCI	IN PERSONA DI	FIRMA

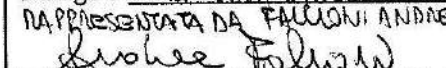


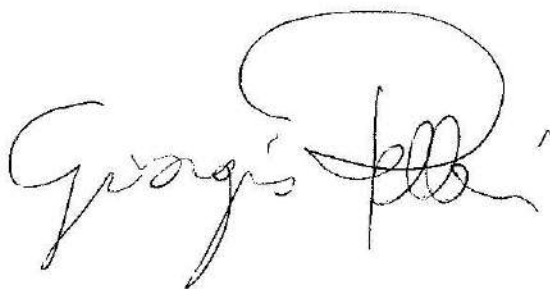
**Consorzio per la sussidiarietà nell'Impresa Sociale,
Non Profit e Terzo Settore Società Cooperativa Sociale**

Sede legale: Via G. Gentile, 95 – 71122 Foggia (FG)

Sede operativa: Via Val Sesia snc - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Codice fiscale e Partita IVA: 03303910719 – email: cosintscs@gmail.com

Capitani Coraggiosi s.c.s. Via Valtellina, 8 63074 San Benedetto del Tronto (AP) Codice fiscale 01709270449	Pellei Giorgio	Presenza  Delega a _____ _____
Polisportiva Gagliarda s.c.s.s.d. Via Val Sesia, snc 63074 San Benedetto del Tronto (AP) Codice fiscale 02143490445	Falcioni Andrea	Presenza  Delega a _____ _____
Dives I.M. s.c.s. Via Pergolato, 1 44121 Ferrara Codice fiscale 01792880385	Salcuni Giuseppe	Presenza _____ Delega a <u>POLISPORTIVA GAGLIARDA S.C.S.S.D.</u> <u>RAPPRESENTATA DA FALCIONI ANDREA</u> 
Don Sandro Dordi s.c.s. Via Galileo Galilei, 5 45014 Porto Viro (RO) Codice fiscale 01230650291	Beltrame Emanuela	Presenza _____ Delega a <u>POLISPORTIVA GAGLIARDA S.C.S.S.D.</u> <u>RAPPRESENTATA DA FALCIONI ANDREA</u> 



----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

----- Art. 1 -----

----- (Costituzione e denominazione) -----

E' costituito un Consorzio di cooperative sociali ai sensi della L. 381/91, sotto forma di Società Cooperativa, denominato **"Consorzio per la Sussidiarietà nell'Impresa sociale, Non profit e Terzo settore Società cooperativa sociale"** in sigla **"COSINT s.c.s."**. -----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. -----

La sede legale della società è in **San Benedetto del Tronto (AP)**, all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese. -----

Essa potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza. -----

La Cooperativa ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie e trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio comunale. -----

----- Art. 2 -----

----- (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPO-OGGETTO -----

----- Art. 3 -----

----- (Scopo mutualistico) -----

Il Consorzio, retto e disciplinato secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, si propone il coordinamento e la collaborazione fra le imprese cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando ed orientando le loro attività attraverso la gestione di iniziative e la partecipazione a progetti di sviluppo locale, regionale, nazionale e internazionale. -----

Inoltre si propone la fornitura di servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, economico, tecnologico e occupazionale, e la promozione e il consolidamento della produzione, commercializzazione e gestione delle consorziate. -----

La Cooperativa può operare anche con terzi. -----

----- Art. 4 -----

----- (Oggetto sociale) -----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone, in via generale: -----

l'attuazione, l'incentivazione e la promozione nella compagine sociale dell'autogestione e degli ideali cooperativi; -----

il coordinamento e la collaborazione fra le imprese cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando ed orientando le loro attività attraverso la gestione di iniziative e la partecipazione a progetti di sviluppo locale, regionale, nazionale e internazionale; -----

lo svolgimento di ogni attività nei seguenti campi: agricoltura, agriturismo, industria agro-alimentare, industria, artigianato, ambiente e beni culturali, salvaguardia del territorio, commercio, servizi e attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91 o al supporto delle attività delle cooperative sociali consorziate; -----

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a minori e/o in genere a persone svantaggiate o bisognose di intervento sociale; -----

lo svolgimento di attività di informazione e divulgazione della cultura e delle conoscenze attraverso la gestione di specifiche attività editoriali e di comunicazione mediante l'utilizzo delle varie forme multimediali; -----
il coordinamento e la rappresentanza delle cooperative socie nei confronti degli enti istituzionali pubblici e privati; -----
la gestione e la realizzazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica e di aggiornamento atte a stimolare e incrementare la conoscenza in materia di cooperazione, politiche sociali e politiche del lavoro; -----
la promozione e la realizzazione di iniziative ed attività di formazione e addestramento professionale volte ad accrescere le conoscenze e la professionalità dei soci nonché l'aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione del personale dipendente, dei collaboratori, degli apprendisti, dei giovani in cerca di prima occupazione e di quanti partecipano alle attività delle imprese cooperative e loro consorzi; -----
la progettazione e la realizzazione, d'intesa con i soggetti pubblici e privati, di programmi di intervento nei diversi settori delle politiche sociali, la progettazione sociale, la realizzazione di progetti innovativi, utilizzando per la progettazione il patrimonio di esperienza delle cooperative nonché i consolidati rapporti con altre organizzazioni locali, regionali, nazionali ed europee, offrendo la gestione operativa attraverso le proprie associate; -----
l'acquisizione di ordinativi, commesse, appalti e convenzioni da ripartire tra i consorziati, anche mediante la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri, l'assunzione della figura di "general contractor" in nome e per conto dei soci - direttamente o tramite gare d'appalto sui mercati nazionali ed esteri - al fine di favorire la distribuzione dei prodotti e dei servizi da essi offerti; -----
la prestazione alle consorziate di servizi di assistenza legale, tecnica, bancaria, finanziaria, amministrativa e contabile nonché l'assistenza nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche; -----
la gestione di attività e centri educativi, formativi e di istruzione, quali asili nido, servizi per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, centri aggregativi e servizi di doposcuola, la prestazione di servizi scolastici e servizi all'interno delle scuole, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione o di attività didattiche ed educative di ogni genere; -----
la gestione di strutture e case di accoglienza, di studentati, e strutture ricettive in genere, la prestazione di servizi turistici e alberghieri, e la somministrazione alimenti e bevande; -----
la prestazione di servizi ad enti pubblici e a privati quali, a mero titolo esemplificativo, per la gestione di musei, di parcheggi, autorimesse, vigilanza, guardiania, servizi di piccola manutenzione, pulizie, scodellamento e assistenza scolastica; -----
la gestione di centri di lavoro per la produzione e commercializzazione di beni o servizi o manufatti in genere; -----
la conduzione di fondi agricoli di proprietà e non, l'allevamento e la riproduzione di bestiame, l'acquacoltura, la trasformazione, la commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento; -----
la produzione di servizi di trasporto, trasloco, facchinaggio, fattorinaggio, pulizia, carico, scarico, logistica, manutenzione, giardinaggio, confezionamento, lavorazioni per conto terzi, servizi all'ambiente, raccolta differenziata, lavori edili in genere; -----
acquisizione commesse di costruzioni, edilizia e di impiantistica in genere e in tutti i loro campi e attività ad esse inerenti e connessi quali lavori edili di costruzione, demolizione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici ed elettronici, impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, di aspirazione centralizzata, impianti frigoriferi, trattamento acque, impianti per la distribuzione del gas, impianti antincendio, lavori di intonacatura e stuccatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura, nonché ogni altra opera di completamento, manutenzione e ristrutturazione degli edifici e la fornitura dei materiali, delle attrezzature, degli impianti e dei prodotti finiti relativi alle citate attività; -----
reinserimento di persone in condizione di disagio sociale mediante la realizzazione di

laboratori o l'acquisizione di commesse o gestione di attività per attività di addestramento, avviamento e inserimento lavorativo e la cooperazione e collaborazione con cooperative sociali; -----

la creazione e la registrazione di appositi marchi utilizzabili per contraddistinguere prodotti e servizi prodotti in proprio, dai soci ovvero, previa autorizzazione, da terzi; -----

la stipula e l'accesso a idonee convenzioni collettive riguardanti servizi specifici a favore delle consorziate; -----

la gestione di servizi collettivi di tesoreria per conto delle consorziate; -----

l'acquisto, il noleggio e la messa disposizione a qualunque titolo di beni strumentali, attrezzature e tecnologie avanzate; -----

l'acquisto di materie prime e semilavorati; -----

la creazione di una rete distributiva comune, acquisizione di ordinativi ed immissione nel mercato dei prodotti delle cooperative; -----

la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, studi di marketing, siti web, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; -----

l'acquisizione, costruzione e gestione di aree attrezzate; -----

il sostegno e la promozione del Terzo settore, della cooperazione sociale e di quella internazionale. -----

Restano, comunque, espressamente escluse dal presente oggetto sociale tutte attività professionali riservate, da leggi o altre disposizioni normative speciali, a soggetti iscritti in specifici albi o aventi specifici requisiti, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività per la quale occorranno particolari requisiti o autorizzazioni, sino a quando tali requisiti o autorizzazioni non vengano conseguiti. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. -----

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

----- Art. 5 -----

----- (Soci ordinari) -----

Possono essere Soci del Consorzio tutte le imprese cooperative sociali che, condividendo gli scopi sociali, possano attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo. -----

Possono altresì essere soci del Consorzio, nella misura massima stabilita dalla L. 381/91 e successive modificazioni, enti, imprese, società o persone giuridiche che concorrano al perseguimento delle finalità sociali del Consorzio. -----

Sono inoltre ammessi i Soci sovventori secondo le modalità consentite dalla legge in materia.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. ---

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa e/o partecipino a Società con il medesimo scopo e/o oggetto sociale della Cooperativa. ----

----- Art. 6 -----

----- (Categoria speciale di soci) -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nella Cooperativa;

l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

il mancato adeguamento agli standard societari.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta

può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. -----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: --
al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -----
del capitale sottoscritto; -----

della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; -----

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. --

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----

Art. 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. -----

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Art. 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; -----

che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita

autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. -----
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

Art. 12

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 13

(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. -----

Art. 14

(Pagamenti)

Il pagamento delle quote rimborsate a seguito recesso e/o esclusione è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. -----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere

ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. -----

Art. 17 -----

(Conferimento e quote dei soci sovventori) -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna. -----

Art. 18 -----

(Alienazione delle quote dei soci sovventori) -----

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

Art. 19 -----

(Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire: -----

l'importo complessivo dell'emissione; -----

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----

il termine minimo di durata del conferimento; -----

i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando il divieto di distribuzione di avanzi di gestione; -----

i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. -----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. -----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. -----

Art. 20 -----

(Recesso dei soci sovventori) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. -----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. -----

TITOLO V -----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 21 -----

(Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di € 500,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere

superiore ai limiti di legge; -----
dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----
dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi; -----
dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; -----
dalla riserva straordinaria; -----
da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. -----
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----

Art. 22

(Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. -----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. -----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. -----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. -----
Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. -----

Art. 23

(Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----
a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; -----
al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----
ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59. -----
Nessun dividendo è ripartibile tra i soci cooperatori. -----
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. -----
E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi. -----

Art. 24

(Ristorni) -----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----
La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----
erogazione diretta; -----

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; -----
emissione di quote di sovvenzione. -----
La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

----- TITOLO VI -----

----- RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI -----

----- Art. 25 -----

----- (Decisioni dei soci) -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; -----

la nomina dell'Organo amministrativo; -----

la nomina, nei casi previsti dalla legge o su propria facoltà, dell'Organo di controllo; -----

le modificazioni dell'atto costitutivo; -----

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo. -----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27. -----

----- Art. 26 -----

--- (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) ---

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. -----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

l'argomento oggetto della decisione; -----

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----

l'indicazione dei soci consenzienti; -----

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. -----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

l'argomento della decisione; -----

il contenuto della decisione; -----

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto

equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27

(Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso affisso all'albo sociale e comunicazione a mezzo lettera, fax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30

(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Art. 31 -----

(Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. -----

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 32 -----

(Amministrazione) -----

La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione come pure la durata dell'incarico che comunque non potrà essere superiore a tre esercizi e che avrà scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presidente. -----

Art. 33 -----

(Compiti del Consiglio di amministrazione) -----

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. -----

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti oppure a uno o più Direttori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, -----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Art. 34 -----

(Convocazioni e deliberazioni) -----

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

Art. 35 -----

(Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua

sostituzione.

Art. 36

(Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37

(Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di amministrazione o il Direttore, quest'ultimo nei limiti dei poteri conferiti, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o il Direttore, per quest'ultimo se rientra nei poteri conferiti, sono perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38

(Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge o l'assemblea ravveda l'opportunità della sua istituzione, viene nominato l'organo di controllo composto, ai sensi di legge, da un sindaco unico o dal Collegio sindacale che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti sulla società, qualora obbligatoria ai sensi di legge, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea al momento della nomina può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco unico. In tale caso il collegio sindacale, o il sindaco unico, sono costituiti da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per la disciplina dell'organo di controllo, del Collegio sindacale e del controllo contabile si applicano le disposizioni di legge

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39

(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

Art. 40

(Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di: -----

uno, per le controversie di valore inferiore ad € 5.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----

tre, per le altre controversie. -----

Gli Arbitri sono scelti tra esperti in materia cooperativistica e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di competenza del luogo ove la società ha la sede legale. -----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di competenza del luogo ove la società ha la sede legale. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. -----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. -----

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. -----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. -----

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. -----

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

Art. 41

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); -----

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. -----

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44

----- (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

----- **Art. 45** -----

----- (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

La cooperativa opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2514 del codice civile e pertanto vige:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto in materia di distribuzione dei dividendi ai soci, di indivisibilità delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono, di fatto, essere osservate.

----- **Art. 46** -----

----- (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili e qualora la cooperativa rientri nei limiti richiesti, le norme delle società a responsabilità limitata. In quanto cooperativa sociale essa è impresa sociale ai sensi de D. Lgs 112/2017 e successive modificazioni o integrazioni e quindi Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

F.ti: -----

Giorgio PELLEI -----

Cesare BOVARA Notaio (segue impronta del sigillo) -----

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter della Legge 16
febbraio 1913, n. 89)

Certifico Io sottoscritto, dott. Cesare Bovara, Notaio in Castel di Lama,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli
Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (certificato di firma Numero di serie 52 25, valido sino al
05/10/2026 alle 14:05:17, rilasciato dal Consiglio Nazionale del
Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di
numero 20 pagine compresa la presente certificazione e redatta su
supporto digitale, è conforme al documento originale redatto su supporto
analogico conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Si rilascia ad uso fiscale.

Castel di Lama, 14 dicembre 2023.

(File firmato digitalmente dal Notaio Cesare Bovara)